



Ordinanza n. 526 del 4 settembre 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D. Lgs. 267/2000 per il contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come prorogato al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e contestuale emanazione del D.L. n. 83/2020 del 30 luglio 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 27 maggio 2020 n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, che in particolare all'art. 1 comma 8 prevede che "è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 che ha disposto, con efficacia dal 9 agosto 2020 e sino al 7 settembre 2020, all'art. 1 quanto segue:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. E' Fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 66 dell'08/08/2020, che conferma sull'intero territorio regionale, per il periodo dal 9 agosto 2020 al 7 settembre 2020, le misure disposte con le Ordinanze n. 62 del 15 luglio 2020 e così delle Ordinanze n. 56 del 12 giugno, n. 59 del 1 luglio, n. 61 dell'8 luglio 2020, nonché dell'Ordinanza n. 63 del 24 luglio 2020, per cui sino al 7 settembre 2020 si applicano tutte le disposizioni riferite "al divieto di assembramenti, all'obbligo di indossare la mascherina in tutti gli ambienti al chiuso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi gli uffici, gli esercizi commerciali, i circoli e luoghi di intrattenimento, nonché di portare comunque con sé la mascherina anche nei luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, ed in ogni caso nei luoghi e spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno un metro non sia assicurata";

VISTA l'Ordinanza emanata in data 16 agosto 2020 dal Ministro della Salute, in vigore dal 17 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunque, non oltre il 7 settembre 2020, che ha statuito:

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18:00 alle ore 06:00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture recettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

2. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo nella popolazione;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che *"nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni ed i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle loro competenze e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

CONSIDERATO che nella città si presentano punti di criticità come potenziali zone di assembramento anche di natura spontanea ed occasionale, sia per la presenza di esercizi commerciali che richiamano un numero notevole di giovani, sia per luoghi di abituale ritrovo e/o isola pedonale;

RITENUTO, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi e, quindi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze, disponendo in tutte le descritte zone della Città l'utilizzo obbligatorio del Dispositivo di Protezione Individuale (mascherina facciale) che riduce, in ogni caso, la quantità di virus eventualmente immessi nell'aria e la conseguente contagiosità per via aerea, oltre che la contaminazione di oggetti e superfici;

VISTI

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **nei giorni di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 dalle ore 20:00 alle ore 06.00, di indossare correttamente il Dispositivo di Protezione**

Individuale (mascherina facciale) a chiunque transiti o frequenti o permanga nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico sotto elencate:

Corso Vittorio Emanuele II;

Piazza Libertà;

Via De Conciliis;

Viale Italia, dall'intersezione con Via Marconi alla intersezione con Via De Conciliis;

nonché in prossimità degli esercizi commerciali, luoghi abituali di ritrovo, aventi sede nelle zone di Via F.lli Urciuoli, Viale Italia, dall'intersezione con Via Marconi all'intersezione con Via Perrottelli, Via Tuoro Cappuccini.

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

- dell'Ordinanza emanata in data 16 agosto 2020 dal Ministro della Salute e di portare comunque sempre con sé la mascherina anche negli altri luoghi all'aperto e di indossarla in mancanza delle condizioni per assicurare continuamente il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e, in ogni caso, nei luoghi o spazi affollati, nei quali la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
- di indossare sempre la mascherina all'interno dei luoghi chiusi.

AVVISA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, convertito con Legge n. 74 del 14 luglio 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura U.T.G. di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avellino, 4 settembre 2020

IL SINDACO
Dott. Gianluca Festa

